



Spett.le Deutsche Bank
Funzione H.R.

Oggetto: Mifid II, responsabilità operative e riflessi per il Personale - Misure organizzative necessarie di cui al Regolamento Intermediari (adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018)

Facciamo riferimento alle previsioni di cui all'art. 81 del richiamato Regolamento, che prevede l'obbligo, a carico della Banca, di:

- “a) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;*
- b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;*
- c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale.*
- ...;*
- f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull'identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e)”.*

Con riferimento a quanto sopra riportato, su segnalazione di alcuni nostri Iscritti, **non risulterebbero da Voi inviate specifiche comunicazioni individuali** agli interessati (comunicazioni aventi evidentemente valore di istruzioni di servizio e di chiarificazione delle responsabilità). In particolare, a tutt'oggi ci risulterebbe mancare una Vostra formale comunicazione atta a individuare (con effetto verso i Colleghi interessati e verso i Clienti) tutti i soggetti che la Banca ritenga idonei a svolgere la prestazione della consulenza e quella della fornitura di informazioni e inoltre una formale comunicazione atta a individuare con certezza (con effetto verso i singoli Colleghi interessati) quei soggetti che la Banca ritenga inidonei a svolgere tali attività.

Inoltre, potrebbe a tutt'oggi difettare una idonea comunicazione ai soggetti che possono operare in regime di supervisione e a quelli che garantiscono la supervisione, con le modalità, le regole di efficacia, i limiti e le tutele previste dalla normativa.

A presidio degli interessi di tutela individuale e collettiva che rappresentiamo, precisiamo che non può ritenersi sufficiente una eventuale Vostra generica comunicazione di riepilogo dei requisiti previsti dalla norma, inviata ai lavoratori che avessero fatto richiesta di chiarimenti, in quanto la stessa lascerebbe a questi la responsabilità di una autovalutazione. **Al contrario, occorre una Vostra completa definizione, verifica, “assicurazione” e comunicazione di sussistenza dei requisiti, ai sensi dei punti a), b), c) ed f) del citato art. 81.**

Vi rappresentiamo pertanto che, fino a pieno ed efficace adempimento, da parte Vostra, delle prescrizioni ex art. 81 R.I., per tutte le eventuali responsabilità giuridiche, anche verso terzi, connesse al regime di MiFID II e derivanti dall'azione individuale dei Colleghi dovranno ritenersi completamente manlevati gli stessi Colleghi.

Fermo restando il principio di cui al precedente capoverso, restiamo pertanto in attesa di Vostra tempestiva e specifica chiarificazione in merito.

Cordiali saluti.

Milano, 14 maggio 2018

**LE SEGRETERIE ORGANI DI COORDINAMENTO
FABI – FISAC CGIL- FIRST CISL – UILCA- UNISIN**